

Edizione di mercoledì 2 aprile 2014

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Onere della prova secondo il principio di “vicinanza alla prova” nelle controversie sul transfer pricing](#)

di **Fabio Landuzzi**

CRISI D'IMPRESA

[Il ruolo del commissario giudiziale nel nuovo concordato in bianco alla luce del documento IRDCEC n. 38 del 3.3.2014](#)

di **Luigi Ferrajoli**

ADEMPIMENTI

[L'APE: solo obbligo informativo](#)

di **Leonardo Pietrobon**

PENALE TRIBUTARIO

[Mancati versamenti IVA: si va verso la depenalizzazione](#)

di **Giancarlo Falco**

ACCERTAMENTO

[In vista delle dichiarazioni: tra redditi “adequati” e benefici fiscali](#)

di **Maurizio Tozzi**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[I pericoli della rete](#)

di **Teamsystem.com**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Onere della prova secondo il principio di “vicinanza alla prova” nelle controversie sul transfer pricing

di **Fabio Landuzzi**

La [Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 83 del 10 luglio 2013](#) nel trattare di una controversia in materia di **prezzi di trasferimento** ha compiuto una lunga e minuziosa disamina di **come dovrebbe articolarsi** a suo giudizio, nell'ambito di queste complesse vicende, la **ripartizione dell'onere della prova** fra l'Amministrazione Finanziaria ed il contribuente.

Dapprima, i Giudici milanesi osservano che nel processo tributario, l'**Amministrazione Finanziaria** assume sempre il ruolo di **attore in senso sostanziale**, in quanto è il soggetto che promuove la pretesa tributaria attraverso la notifica dell'avviso di accertamento; a ciò consegue che, **in via generale, l'onere della prova incombe sull'Amministrazione Finanziaria** la quale dovrà fornire a supporto delle proprie contestazioni i **fatti costitutivi** della propria pretesa. Pertanto, dovrà provare di avere accuratamente **selezionato le operazioni confrontate**, di avere **analizzato le funzioni svolte** ed i **rischi assunti** dalle imprese, di avere verificato che le operazioni comparate si pongano al **medesimo stadio di commercializzazione**, che via un adeguato **grado di comparazione dei mercati di riferimento**, ecc.. In assenza di tali elementi, è evidente che l'atto impositivo sarebbe carente per difetto di motivazione.

Tuttavia, proprio in considerazione della **complessità della materia** e quanto essa lasci inevitabili spazi di discrezionalità tecnica, la CTR della Lombardia sottolinea che **il contribuente** che intende contestare la capacità dimostrativa dei fatti addotti dall'Amministrazione Finanziaria è **tenuto a dimostrare** a sua volta **su quali elementi si fondano le sue eccezioni**: ovvero, incombe sul contribuente **l'onere di provare** quelli che i Giudici definiscono come **fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa erariale**.

Secondo la CTR della Lombardia, il tema della **equa ripartizione dell'onere probatorio** nelle controversie che attengono alla materia del **transfer pricing** deve essere risolto sulla base del cd. **principio della vicinanza alla prova**: ovvero, in base al principio in base al quale l'onere della prova va ripartito **tenendo conto in concreto** della **possibilità** per l'una e l'altra parte di **provare i fatti e le circostanze** che ricadono nella **rispettiva sfera di azione**. Ed è in questi termini che, secondo il ragionamento dei Giudici milanesi, entra in gioco la posizione di **vantaggio informativo** in cui dovrebbe normalmente trovarsi il **contribuente** il quale, in linea di massima, dovrebbe disporre di informazioni più approfondite e precise, con la conseguenza

che egli **non potrebbe accontentarsi di eccepire un mero difetto motivazionale** dell'atto impositivo, bensì sarebbe comunque **chiamato a contro argomentare**. In assenza di ciò, seppure non si realizzi una vera e propria inversione dell'onere della prova, la **mancata collaborazione del contribuente** potrebbe assumere un **peso negativo** nell'ambito del giudizio complessivo della controversia.

E' interessante osservare che la sentenza in commento fornisce anche un'indicazione di quale sarebbe la **documentazione rilevante** che il contribuente diligente potrebbe produrre a supporto delle eccezioni avverso l'atto impositivo: la documentazione indicata nel [Provvedimento Agenzia Entrate del 29 settembre 2010 n. 2010/137654](#), la documentazione indicata nel **Codice di condotta europeo** sui prezzi di trasferimento oppure, molto interessante, anche uno **studio redatto da un qualificato soggetto indipendente**.

CRISI D'IMPRESA

Il ruolo del commissario giudiziale nel nuovo concordato in bianco alla luce del documento IRDCEC n. 38 del 3.3.2014

di **Luigi Ferrajoli**

La possibilità di presentare domanda di **concordato “in bianco”** (o “con riserva”) consente la tempestiva emersione della crisi di impresa all’insorgere dei primi segnali, concedendo al debitore di presentare il piano e la proposta rivolta ai creditori successivamente, entro il **termine** fissato dal Tribunale.

L'**istituto**, introdotto nel nostro ordinamento recentemente con il D.L. 83/2012, è stato modificato dal D.L. 69/2013 al fine di **rafforzare** il ruolo ed i **poteri di vigilanza** riconosciuti all'**autorità giudiziaria** già in sede di fissazione del termine anzidetto e **prima** dell’apertura vera e propria della procedura di concordato.

A questa finalità risponde anche la possibilità riconosciuta al Giudice di **nominare**, già in questa fase, un **Commissario giudiziale**. L’esigenza di prevedere la facoltà di nomina di un ausiliario è nata dalla **prassi** dei Tribunali che, in assenza di una specifica previsione, si erano avvalsi della nomina ex **articolo 68 Cod.Proc.Civ.**, per monitorare l’impresa nel periodo concesso ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

L'**Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (IRDCEC)** nella [Circolare n. 38/IR del 3 marzo 2014](#) sul Concordato in bianco, dedica una particolare **attenzione** alla figura del Commissario giudiziale soffermandosi sulla nomina e sulle funzioni da esso svolte nell’ambito del sub-procedimento.

La **nomina** deve essere effettuata in sede di emissione del **decreto** che concede i termini di presentazione del piano e della proposta ai creditori. La lettura dell’articolo 161, comma 6 della L.F. **non** pare consentire, a parere dell’IRDCEC, la nomina in **altra sede**.

Il Tribunale deve fornire le **motivazioni** della nomina nel decreto stesso e ciò in considerazione dell’incremento dei costi della procedura a seguito dell’intervento di un ulteriore soggetto.

Il Commissario nominato deve possedere i **requisiti** declinati dall’articolo 28 L.F. per il curatore fallimentare, non incorrere nelle **cause di incompatibilità** previste nella stessa disposizione e deve accettare la nomina nel termine di due giorni. In caso di mancata

comunicazione dell'accettazione al Tribunale verrà effettuata la **sostituzione** con provvedimento d'urgenza ed in camera di Consiglio.

Al Commissario nominato è riconosciuta la qualifica di **pubblico ufficiale**, pertanto nei suoi confronti saranno applicabili le disposizioni in tema di reclamo contro gli atti emanati, revoca, responsabilità e compenso di cui alla L.F.

In presenza di realtà particolarmente **complesse** sembra ammissibile, inoltre, la possibilità di nominare un **organo collegiale** che svolga le funzioni di commissario giudiziale applicando per analogia la normativa speciale dettata per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ovvero relativa alla liquidazione coatta amministrativa.

Per la determinazione del **compenso** riconosciuto al Commissario giudiziale viene fatto rinvio ai criteri indicati dal **D.M. 30/2012** sui compensi spettanti ai curatori fallimentari e nelle procedure di concordato preventivo. Qualora la funzione sia svolta da un organo **collegiale**, il compenso non può, comunque, superare quello fissato per un **unico commissario**.

Quanto alle **funzioni** esercitate dal Commissario giudiziale, l'Istituto di Ricerca richiama alcuni dei compiti tipicamente svolti da tale organo nel corso della procedura di concordato preventivo, quali **vigilare** sull'attività del debitore al fine di ottenere informazioni adeguate che consentano di **segnalare** al Tribunale quelle condotte fraudolente che potrebbero portare ad una pronuncia di **improcedibilità** della domanda o alla dichiarazione di fallimento.

Ulteriori attività che il Commissario è chiamato a svolgere e che possiamo dire strettamente connesse alle **peculiarità del concordato** in bianco sono: esprimere il proprio **parere** sull'opportunità di compiere **atti di straordinaria amministrazione**; vigilare sull'**adempimento** degli **obblighi informativi** al Tribunale da parte del debitore; esprimere un **parere** circa la manifesta inidoneità dell'**attività** svolta dal debitore per la predisposizione della proposta e del piano, anche ai fini di una eventuale riduzione del termine concesso dal giudice.

Nello svolgimento delle sue funzioni e nell'ottica di rendere effettivo lo **scambio di informazioni** tra il debitore e il Tribunale in questa fase preventiva, l'Istituto di Ricerca ritiene che il Commissario possa anche accedere alle **scritture contabili** del debitore, sebbene la disciplina richieda che al ricorso contenente la domanda di concordato in bianco vadano allegati solamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori.

La **nomina** del Commissario giudiziale nei termini anzidetti dovrebbe quindi riuscire nell'intento auspicato, sia dal legislatore che dalla dottrina, di **scoraggiare** comportamenti **abusivi** dell'istituto consentendone l'utilizzo soltanto nelle situazioni effettivamente **meritevoli**.

ADEMPIMENTI

L'APE: solo obbligo informativo

di **Leonardo Pietrobon**

Il Legislatore nazionale con la [L. n. 9/2014](#), decorrente dal 22.2.2014, oltre ad aver convertito il c.d. decreto “Destinazione Italia” (**D.L. n. 145/2013**), ha forse ha posto rimedio all'intricata vicenda dell'**APE (Attestato di Prestazione Energetica)**, iniziata con l'introduzione dei commi 3 e 3-bis dell'articolo 6 del D.L. n. 63/2013, prevista per gli atti di compravendita e locazione aventi ad oggetto immobili.

Con il D.L. n. 63/2013, infatti, è stato modificato il contenuto di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005, prevedendo innanzitutto che il “certificato di classificazione energetica degli immobili”, conosciuto fino ad allora come **attestato di certificazione energetica (ACE)**, fosse sostituito **dall'attestato di prestazione energetica (APE)**, disponendo per quest'ultimo inoltre un contenuto più ampio rispetto al primo.

In base alla prima versione “modificata” **dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005**, l'**APE** doveva essere rilasciato per gli **edifici e unità? immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo conduttore**. Mentre, sempre secondo le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013, gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a interventi di ristrutturazione, tali da renderli inabitabili, dovevano essere **dotati dell'APE prima del rilascio del certificato di agibilità?**. In buona sostanza, quindi, l'attestazione di prestazione energetica riguardava i nuovi contratti di locazione immobiliare e gli atti di compravendita di immobili intervenuti con decorrenza la data di entrata in vigore del D.L. n.63/2013.

Oltre a tale modifica normativa, veniva stabilito, in caso di vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito ovvero di nuova locazione di edifici e/o singole unità? immobiliari:

- l'obbligo, in capo al proprietario dell'immobile, di **produrre l'APE**;
- **l'inserimento di un'apposita clausola** con la quale l'acquirente o conduttore devono dare atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'APE con riferimento alla prestazione energetica dell'edificio (comma 3);
- **l'allegazione dell'APE a pena di nullità? del contratto** (comma 3-bis).

Con riferimento a tale ultima condizione, quindi, a pena di nullità dell'atto l'APE doveva essere allegato:

- ai contratti di compravendita;

- agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (ad esempio, donazione);
- ai nuovi contratti di locazione.

Per quanto riguarda, invece, i **rinnovi dei contratti di locazione**, come correttamente indicato dallo [Studio del Notariato del 19.9.2013, n.657-2013/C](#), tale disciplina **non trova(va) applicazione**, in quanto rientranti in un precedente rapporto e **non in una nuova locazione**.

Con il D.L. n. 145/2013, l'articolo 6 del D.Lgs. n. 192/2005 è stato nuovamente modificato, stabilendo, **a partire dal 24.12.2013**, quanto segue:

1. l'eliminazione dell'obbligo di allegare l'APE relativamente:

- agli **“atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito”**;
- ai **contratti di locazione di singole unità immobiliari**;

2. la trasformazione, in caso di mancata allegazione dell'APE, **della norma che disponeva la nullità del contratto in sanzione pecuniaria**.

Da un punto di vista monetario tali sanzioni pecuniarie risultano essere così stabilite:

- da € 3.000 a € 18.000, in caso di mancata allegazione dell'APE (per le fattispecie per le quali sussiste tale obbligo);
- da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancata informazione o consegna dell'APE.

Locazione	Obblighi APE		Sanzione
Singola unità immobiliare	dotazione	Si	da € 300 ad € 1.800
	allegazione	No	–
	consegna/informazione	Si	da € 1.000 ad € 4.000, riducibile al 50% in caso di locazione < a 3 anni
Intero edificio	dotazione	Si	da € 300 ad € 1.800
	allegazione	Si	Da € 3.000 ad € 18.000 riducibile al 50% in caso di locazione < a 3 anni
	consegna/informazione	Si	Da € 3.000 ad € 18.000 riducibile al 50% in caso di locazione < a 3 anni

Il comma 3 del citato articolo 6 prevede inoltre l'obbligo di inserire nel contratto un'apposita clausola in cui indicare il tipo e le informazioni ricevute, ovvero le informazioni, senza che

Ancora con riferimento al nuovo comma 3 del citato articolo 6, si ricorda che è stato aggiunto un periodo in base al quale **il pagamento della sanzione per l'omesso inserimento dell'apposita clausola** e per omessa allegazione dell'attestato **non esonera dall'obbligo di**

presentare tale dichiarazione o l'APE nel termine di 45 giorni.

In riferimento all'applicazione delle nuove disposizioni normative, il comma 8 dell'art. 1, D.L. n. 145/2013, prevede inoltre la possibilità di **applicare in via retroattiva** (cioè per le violazioni commesse anteriormente al 24.12.2013) la **nuova sanzione pecuniaria**, in luogo di quella, più grave, della nullità, previa richiesta di una delle parti ovvero di un avente causa e qualora la nullità non sia ancora stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.

PENALE TRIBUTARIO

Mancati versamenti IVA: si va verso la depenalizzazione

di **Giancarlo Falco**

La crisi finanziaria degli ultimi anni ha determinato un preoccupante incremento dei reati tributari, ed, in particolare, di quelli direttamente correlati alla scarsa liquidità dei contribuenti quale, ad esempio, la fattispecie di **omesso versamento dell'IVA**.

In particolare, in base **all'art.10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74**, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (vale a dire il 27 dicembre), per un **ammontare superiore ad Euro 50.000**.

Si tratta, in buona sostanza, di contribuenti che, pur avendo puntualmente presentato al Fisco la dichiarazione IVA, non sono poi in grado di eseguire i relativi pagamenti.

Il quadro generale, ovviamente, si è acuito con la crisi di liquidità degli ultimi anni, che ha comportato per molti l'incapacità di adempiere puntualmente agli obblighi tributari a prescindere dalla concreta volontà e dalla reale capacità del contribuente.

Sul punto, le sezioni unite della **Corte di Cassazione**, con la sentenza del **12 settembre 2013, n. 37424**, hanno chiarito che *"Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, **tenerla accantonata per l'Erario**, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. [...] **Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta[...] di non far debitamente fronte alla esigenza predetta**".*

I medesimi principi sono stati ribaditi dalla terza sezione penale della **Corte di Cassazione con la sentenza del 21 gennaio 2014, n. 2614**.

Ne deriva che la generica deduzione in ordine alla crisi economica non esclude l'elemento psicologico e, quindi, la responsabilità penale dell'imputato accusato del delitto di omesso versamento di IVA. Occorre, invece, che ricorra una **«reale impossibilità incolpevole all'adempimento»**.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, in breve, la configurabilità del reato può escludersi non quando il contribuente dimostri che la carenza di liquidità è conseguenza della crisi economica, ma solo, ad esempio, qualora **l'incasso dell'Iva di cui è stato omesso il versamento non sia effettivamente avvenuto**.

L'esclusione del reato di omesso versamento IVA in caso di crisi di liquidità, pertanto, deve essere provata dal contribuente nel caso specifico e può essere «accertata» solo dal giudice, anche sotto il profilo dell'eventuale sussistenza della causa di esclusione della punibilità della «forza maggiore» di cui all'articolo 45 del codice penale.

Di fronte ad un quadro generale così rigido, ovviamente, una soluzione si può trovare solo attraverso una **modifica normativa** che tenga conto delle difficoltà dei contribuenti.

A tal fine nella Legge Delega Fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23) è stato previsto, all'articolo 8, una **“Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario”** secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di **ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi** o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

Nell'ambito dei decreti attuativi che il governo si è impegnato a formulare nei prossimi mesi, pertanto, **dovrebbe trovare spazio anche la depenalizzazione della fattispecie riguardante l'omesso versamento dell'IVA** che, sicuramente, non rappresenta un comportamento di una gravità tale da giustificare il persistere dell'elemento penale.

Al riguardo si è espresso di recente anche il Governo, in risposta al **question time** promosso alla Camera in data 16 marzo 2014 in cui è stato affermato che **“il governo si ritiene impegnato all'abrogazione della fattispecie di reato in questione, nell'ambito dei decreti delegati della riforma, in forza dell'ordine del giorno 9/00282-A/042 approvato in tal senso alla camera lo scorso 24 settembre 2013”**.

Non ci resta, pertanto, che aspettare con fiducia l'**emanazione del decreto attuativo**.

ACCERTAMENTO

In vista delle dichiarazioni: tra redditi “adeguati” e benefici fiscali

di **Maurizio Tozzi**

Il redditometro, è noto, tende ad essere **uno strumento centrale** nel contrasto all'evasione, non soltanto per gli accertamenti espletati direttamente con tale meccanismo, ma anche nell'ottica della selezione dei contribuenti “meritevoli” dei riguardi del fisco, nonché del supporto ad altre tipologie di accertamento, in primo luogo quelle collegate ad altri parametri di inattendibilità, come gli studi di settore.

Il suggerimento immediato “difensivo”, oltremodo semplice, è di avere comunque **un reddito “credibile”**, in quanto le possibilità difensive del contribuente sono strettamente connesse alla sua capacità di provare che in forza del reddito dichiarato (od in ogni caso delle sue ulteriori disponibilità finanziarie adeguatamente “tracciate”), è in grado non solo di gestire e/o acquistare i beni oggetto del redditometro, a prescindere dai ricalcoli dello stesso, ma anche provvedere, ovviamente, alle occorrenze della vita quotidiana. In tale direzione non deve dimenticarsi la notevole mole di **informazioni di cui dispone l'amministrazione finanziaria**, riferita prevalentemente ad indicatori di maggior reddito quali la disponibilità dei natanti da diporto o auto di grossa cilindrata, di ville con piscine, di opere d'arte, la frequenza di familiari in scuole esclusive, clubs, centri wellness, o ancora l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione o finalizzati al risparmio energetico, nonché di acquisti di viaggi, incrementi patrimoniali di vario genere e non ultimo incremento del risparmio accumulato.

È evidente che trattasi di chiari indizi di disponibilità economiche, che se confrontate a redditi dichiarati non attendibili autorizzano in maniera a prima vista “logica” a selezionare il contribuente per porre in essere un accertamento.

Il reddito del contribuente, peraltro, deve essere confrontato non soltanto con le sue manifestazioni di ricchezza, al netto di altre disponibilità finanziarie legittimamente detenute, ma anche con le ulteriori informazioni di capacità economica che possono provenire dalla medesima dichiarazione dei redditi: si tratta, in particolare, degli **oneri deducibili e detraibili indicati nelle sezioni E del modello 730 e RP del modello Unico PF**, che in quanto conteggiati nella quasi totalità secondo un rigido criterio di cassa rappresentano altrettante evidenziazioni di esborsi monetari da parte del soggetto in questione.

Con specifico riferimento agli oneri, necessitano prioritarie riflessioni quelle categorie che maggiormente (e sicuramente) possono impattare sul redditometro, vale a dire:

- gli interessi passivi sui mutui per l'acquisto e/o costruzione dell'abitazione principale;
- le assicurazioni e le iscrizioni alle previdenze complementari, nonché i contributi obbligatori versati alle diverse forme di previdenza cui il contribuente deve fare riferimento, o ancora le tasse scolastiche;
- le spese per gli assistenti domestici;
- le spese di ristrutturazione e del risparmio energetico.

I mutui a differenza del passato **non avranno** più un effetto “moltiplicatore” sul redditometro, ma andranno ad incrementare il reddito accertabile per l'intero importo pagato. Al che è evidente che il pagamento di interessi passivi deve far riflettere circa la contabilizzazione **dell'intero importo di mutuo pagato** a titolo di rimborso nell'arco dell'anno, dovendo appunto appurare la disponibilità finanziaria utilizzata al riguardo. Di contro, il mutuo continua ad avere un “effetto” benefico circa gli incrementi patrimoniali, che devono essere “**nettizzati**” dell'importo erogato al contribuente. In sostanza, se si procede all'acquisto di un'abitazione spendendo 500 mila euro e si contrae un mutuo per l'importo di 400 mila euro, l'incremento patrimoniale rilevante è di 100 mila euro. Per ottenere tale effetto senza contestazioni da parte del fisco, però, è necessario accertarsi che il mutuo sia stato effettivamente contratto in prossimità dell'acquisto, o meglio, del pagamento del corrispettivo. Infatti, ai fini della detrazione dell'onere l'agevolazione è corrisposta anche se il mutuo è contratto entro un anno dall'acquisto, ma è evidente che se ciò dovesse avvenire, la conseguenza implicita è che al momento dell'acquisto il contribuente ha fatto ricorso ad altre disponibilità e dunque l'incremento patrimoniale potrebbe operare in tutta la sua forza accertativa.

Anche sul piano delle assicurazioni e delle previdenze complementari le conseguenze sono le medesime osservate per i mutui: rileva il premio pagato. Inutile rimarcare al riguardo che l'amministrazione finanziaria è **comunque a conoscenza** di dette informazioni, che sono comunicate dalle compagnie assicurative, così come per quanto concerne i contributi obbligatori, tutti monitorati per il tramite dell'INPS e delle diverse casse previdenziali di riferimento di colui che presenta la dichiarazione, nonché per le tasse scolastiche.

Riflessioni specifiche si rendono necessarie nel caso, ormai non raro, di presenza di **collaboratori familiari**, per i quali nel quadro RP è ammessa sia la deduzione dei contributi versati nel loro interesse da parte del contribuente “datore di lavoro privato”, sia la detrazione nel caso specifico di personale dedicato all'assistenza dei non autosufficienti al compimento della vita quotidiana. In merito, l'Agenzia delle Entrate è in grado di **derivare le informazioni tramite lo scambio che avviene con l'INPS**, istituto al quale sono comunicate le ore totali di collaborazione, i compensi e i relativi contributi pagati. Ciò in quanto in sede di benefici fiscali sussistono precisi “tetti” alle spese suindicate e dunque dai prospetti degli oneri deducibili/detraibili le informazioni non sono complete. Rispetto al passato non opera nessun coefficiente di ricalcolo: rileva la spesa complessivamente sostenuta nell'arco dell'anno.

Particolare attenzione poi deve essere posta alle spese di ristrutturazione edilizia o finalizzate al conseguimento del risparmio energetico, per le quali appare quasi superfluo sottolineare la fondamentale importanza che possono avere sul piano del redditometro: trattasi, infatti, di

spese solitamente rilevanti, che dunque presuppongono una altrettanto elevata disponibilità economica-finanziaria del contribuente, peraltro inevitabilmente tracciata, atteso l'utilizzo del bonifico bancario, rendendosi dunque altrettanto necessaria la tracciabilità delle fonti utilizzate.

Le spese suelencate rilevano “certamente” nel redditometro, in quanto compiutamente conosciute dall'Amministrazione Finanziaria. Circa gli altri oneri deducibili o detraibili, poi, è necessario fare un ulteriore distinguo. In alcuni casi, ai fini del beneficio fiscale gli stessi sono forfettari o riconosciuti entro precisi limiti, ma derivano da vicende **comunque note** nella loro interezza per l'Agenzia delle Entrate: è l'ipotesi delle **diverse tipologie di locazione contratte** (dagli studenti fuori sede a coloro che cambiano residenza per motivi di lavoro). In tutte le altre ipotesi, infine, è proprio **l'indiretta collaborazione** del contribuente a dare le informazioni necessarie per il redditometro. Si pensi alle spese mediche riferite agli scontrini farmaceutici: è evidente che l'unica fonte è rappresentata dalla dichiarazione dei redditi, altrimenti non essendo in grado il fisco di conoscere l'ammontare speso dal contribuente.

In definitiva, il quadro RP rappresenta un **ottimo** “test” per comprendere se il reddito del contribuente è potenzialmente inattendibile o meno. Se gli oneri “sembrano” troppi, qualche primo confronto sul tema è necessario, quantomeno per prepararsi adeguatamente in caso di convocazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

I pericoli della rete

di **Teamsystem.com**

www.teamsystem.com

Tenere i **dati al sicuro** non spetta solo all'antivirus, la nostra attenzione gioca un ruolo fondamentale.

Il 63,5 % degli italiani naviga su Internet. La percentuale sale al 90,4% nel caso dei giovani e arriva all'84,3% per le persone più istruite, diplomate o laureate (fonte Censis). Con l'aumento continuo degli internauti cresce però anche il numero di **truffe** che ormai sempre più spesso vedono il web come palcoscenico preferito. Ma di cosa si tratta? Ce n'è per tutti i gusti: dai **raggiri via posta elettronica** alle finte aste o ai furti veri e propri di dati sensibili che avvengono tramite software maligni che scarichiamo inconsapevolmente facendo clic su un allegato o su un programma proveniente da Internet. **Tutti siamo potenzialmente vulnerabili**, ma spesso cadere vittime di una truffa ha un responsabile insospettabile: la disattenzione.

Anche il miglior antivirus o il firewall più potente non possono fare nulla se siamo noi a servire su un piatto d'argento i nostri dati ai potenziali malintenzionati. Lo dice una ricerca condotta da Splashdata che ha stilato un elenco delle **25 password più usate del 2012**. Bene, le prime tre sono: password, 123456 e 12345678.

Di seguito le riportiamo tutte e 25.

1. password
2. 123456
3. 12345678
4. abc123
5. qwerty
6. monkey
7. letmein
8. dragon
9. 111111
10. baseball
11. iloveyou
12. trustno1
13. 1234567

14. sunshine
15. master
16. 123123
17. welcome
18. shadow
19. ashley
20. football
21. jesus
22. michael
23. ninja
24. mustang
25. password1

Il fatto più grave emerso da quest'ultima ricerca è che la maggior parte delle password riportate, erano presenti anche nella lista dello scorso anno, quindi vuol dire che nonostante la costante crescita delle truffe online, si **stenta a cambiare cattive abitudini** in fatto di protezione dei dati sensibili. Proviamo a immaginare cosa succederebbe se un malfattore che ha il nostro indirizzo di posta elettronica entrasse nella nostra casella di posta utilizzando una di queste parole. Statisticamente le possibilità che possa riuscirci ci sono, ma può farlo anche sfruttando altre informazioni che gli italiani utilizzano molto spesso, ovvero il nome del figlio o la sua data di nascita, il nome della moglie, del cane e così via. E dove si trovano tutte queste informazioni? Quasi sempre su Facebook. È lì che pubblichiamo, forse troppo ingenuamente, informazioni personali che possono aiutare eventuali malintenzionati, per non parlare del fatto che una serie di foto provenienti dai nostri luoghi di villeggiatura segnala al mondo che a casa nostra in quel momento non c'è nessuno.

Ma parlavamo di **codici e sicurezza**. Se qualcuno riuscisse ad accedere alla nostra casella mail, potrebbe entrare in possesso di **dati sensibili** nostri, ma non solo. Pensiamo per esempio alle informazioni confidenziali dei nostri clienti, della banca. Insomma un vero disastro. Se stiamo pensando che la nostra password è sicura perché il nome di nostra moglie Irene lo abbiamo scritto in codice alfanumerico, ovvero 1r3n3, stiamo prendendo una cantonata. I malfattori conoscono molto bene questo trucco e ormai non funziona più.

Per essere tranquilli dobbiamo usare **password sicure** composte da **lettere numeri e caratteri speciali** tipo "@" "!" "_" ecc... Inoltre, dovremmo cercare di **non usare lo stesso** codice per tutte le caselle di posta o gli account che apriamo sui vari servizi online. Anche questa rappresenta una cattiva abitudine molto diffusa. Una volta scoperta la password, tutti gli account che la usano diventano vulnerabili. Bisognerebbe poi cambiare spesso la password, magari una volta ogni due o tre mesi, anziché utilizzare la stessa per tutta la vita. Queste precauzioni aumentano notevolmente il nostro livello di sicurezza, ma diventano inutili se nel nostro computer abbiamo un antivirus inefficiente o non aggiornato. Esistono alcuni software maligni, chiamati malware che possono entrare nel computer attraverso un messaggio di posta o facendo clic su quegli avvisi che appaiono sullo schermo mentre stiamo navigando e che magari ci chiedono di misurare le prestazioni del computer o di verificare che sulla nostra

macchina non siano presenti virus.

Tra i software maligni più diffusi ci sono quelli che appartengono alla **categoria dei Trojan**, ovvero cavalli di Troia. Si chiamano così perché una volta installati sul computer aprono la porta ai virus veri e propri e li fanno entrare a nostra insaputa proprio come fece Ulisse a Troia. Tra questi ci sono i keylogger, ovvero dei software che non cancellano i dati o rendono il computer inutilizzabile, fanno un'altra cosa molto semplice. Registrano tutto quello che viene digitato sulla nostra tastiera e lo inviano a colui che li ha creati. Quindi email, codici di accesso e numeri di carte di credito che digitiamo durante un acquisto online vengono immediatamente intercettati.

Ecco perché **un antivirus aggiornato è indispensabile** per non fare entrare programmi dannosi, ma la nostra attenzione è fondamentale per non rendere vano il suo lavoro e dormire tranquilli.